



COMUNE DI LANDIONA
Provincia di Novara

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 01 DEL 24/02/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PRIMI PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID 19.

IL SINDACO

Viste le notizie sulla diffusione della patologia definita “Coronavirus COVID 19” nel territorio della Regione Lombardia e zone limitrofe, nonché per la Regione Piemonte, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio

Visto l’art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833, l’art. 117 del D.Lgs 31/03/1988 n. 112 nonché l’art. 50 commi 5 e 6 del D.Lgs 267/2000;

Visto il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22/02/2020;

Visto il D.L. n. 06 del 23.2.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Valutato l’art. 2 del succitato provvedimento per il quale “Anche al di fuori dei casi di cui all’art. 1, 1[^] comma l’Autorità competente ha la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di COVID 19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nelle gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile (art. 32 della costituzione)”;

Considerato che il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, con un comunicato stampa aveva anticipato un’ordinanza volta alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado coordinata a quella già emessa dal Presidente della Regione Lombardia insieme al Ministro della Salute Roberto Speranza e precisamente relativa alla sospensione dei servizi educativi (Asilo nido comunale e privati), dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado;

Visto l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23.02.2020 a firma del Presidente della Regione Piemonte e del Ministro della Salute, recanti misure urgenti per evitare la diffusione del COVID - 19, riferite all'intero territorio regionale;

Considerata la posizione logistica del Comune di Landiona non distante dalla Provincia di Milano, ove sono stati accertati casi di infezione del COVID 19, oltre ad altri recenti casi sul territorio della Regione Piemonte

Considerato che il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, con un comunicato stampa aveva anticipato un'ordinanza volta alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado coordinata a quella già emessa dal Presidente della Regione Lombardia insieme al Ministro della Salute Roberto Speranza e precisamente relativa alla sospensione dei servizi educativi (Asilo nido comunale e privati), dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado;

Rilevato che l'Ordinanza Sindacale deve ritenersi cedevole in ogni caso rispetto all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o ad altri successivi decreti o specifiche ordinanze regionali;

Ritenuto di dover ricorrere nella circostanza al potere contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via precauzionale;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/200° e s.m.i., che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale.

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, su tutto il territorio del Comune di Landiona, con decorrenza dal 24 febbraio 2020 e fin o a domenica 1^ marzo 2020 compresi:

- la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche;
- la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico e sportivo, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura d Novara
- Questura di Novara
- Comando Stazione Carabinieri di Fara Novarese

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune di Landiona per la massima conoscenza alla popolazione.

D E M A N D A

Agli organi di Polizia locale di far rispettare le previsioni della presente ordinanza.

I N F O R M A

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice penale, all'irrogazione delle prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l'esecuzione d'ufficio ai sensi di legge.

A V V E R T E

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 24/11/1971 n. 1199.

Landiona, 24/02/2020

IL SINDACO
(MANICA MORRIS)

